



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10-07-2017 (punto N 22)

Delibera N 724 del 10-07-2017

Proponente
VITTORIO BUGLI
DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Luigi IZZI
Estensore SANDRA SANTELLI
Oggetto

Criteria e modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell'articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011.

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°7

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Modalità
B	Si	Cartaceo+Digitale	Tabella spesa personale
C	Si	Cartaceo+Digitale	Dati unioni
D	Si	Cartaceo+Digitale	Dati comuni
E	Si	Cartaceo+Digitale	Dichiarazione statuto
F	Si	Cartaceo+Digitale	Dichiarazione scioglimento
G	Si	Cartaceo+Digitale	Dichiarazione modifiche statutarie

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto in particolare l'articolo 90 della l.r. 68/2011, che disciplina la concessione di contributi alle unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi medesimi, gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi e, per il contributo di cui al comma 9 dell'articolo medesimo, gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni;

Vista la deliberazione n. 288 dell'11 aprile 2016, con la quale sono stati approvati i criteri e definite le modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell'articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011;

Considerato che, alla luce delle modifiche apportate all'articolo 90 l.r. 68/2011 dalla legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70, si rende necessario modificare la disciplina attuativa per la concessione dei contributi;

Considerato che, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 90 l.r. 68/2011 ha previsto che a decorrere dall'anno 2017 l'esercizio associato della funzione “sportello unico delle attività produttive” può essere considerato tra le funzioni valide per l'ammissione delle unioni di comuni ai contributi solo se risulta anche la sussistenza di requisiti di interoperabilità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 639 del 19 giugno 2017, con la quale sono stati individuati i requisiti di interoperabilità del SUAP associato;

Considerato che, pertanto, si rende necessario intervenire sulla disciplina del procedimento di concessione dei contributi;

Considerato che, a seguito dell'armonizzazione degli sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali ai sensi del D. Lgs. 118/2011, si rende necessaria una generale rivisitazione degli indicatori di efficienza e che in tale contesto è altresì opportuno sopprimere indicatori che si sono rivelati di scarsa applicazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare un nuovo allegato A “Modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 e adempimenti degli enti beneficiari” per disciplinare:

- a) i termini di riferimento per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi;
- b) la documentazione necessaria per la concessione dei contributi e gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi;
- c) i casi di inammissibilità, i requisiti di accesso e i casi di esclusione dai contributi;
- d) le specificità inerenti l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 56 della l.r. 68/2011;
- e) la misura dei contributi del comma 7 dell'articolo 90 l.r. 68/2011;
- f) la somma massima concedibile per i contributi di cui ai commi 5, 7 e 9 dell'articolo 90 l.r. 68/2011;
- g) i procedimenti di concessione dei contributi dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 14 dell'articolo 90 l.r. 68/2011;
- h) gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni;
- i) le modalità di calcolo dei contributi;
- j) il procedimento per concessione dei contributi alle unioni di comuni cui sono trasferite le funzioni

di forestazione esercitate dalle province;

Ritenuto di precisare in ordine all'applicazione degli indicatori di efficienza delle unioni di comuni quanto segue:

- a) l'applicazione degli indicatori di efficienza di natura finanziaria avrà luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio precedente rispetto a quello di concessione dei contributi delle singole unioni di comuni; le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non potranno essere valutate per tali indicatori;
- b) i dati attinenti al personale delle unioni di comuni saranno desunti dalla comunicazione inerente la spesa di personale trasmessa dalle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011; per gli indicatori che richiedono anche i dati inerenti la spesa per il personale dei comuni facenti parte delle unioni, tali dati saranno desunti dai rendiconti al bilancio dell'esercizio precedente a quello di concessione del contributo;
- c) i dati relativi al numero di funzioni svolte dalle unioni di comuni sarà accertato in base agli statuti delle unioni, in ragione della documentazione agli atti della struttura regionale competente;
- d) l'accertamento della sussistenza del requisito di interoperabilità per il SUAP associato sarà effettuato dal Settore Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione;
- e) i dati risultanti dal rendiconto al bilancio delle unioni di comuni relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente a quello di concessione del contributo saranno acquisiti direttamente dal certificato del rendiconto al bilancio trasmesso dalle unioni di comuni alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 68/2011;
- f) è necessario acquisire apposita certificazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni per acquisire alcuni dati contabili risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente non desumibili dal certificato del rendiconto al bilancio e necessari per la valutazione per alcuni indicatori di efficienza;
- g) per gli indicatori di efficienza che richiedono anche dati relativi ai comuni facenti parte delle unioni, è necessario acquisire apposite certificazioni sottoscritte dai responsabili del servizio finanziario di ciascun comune facente parte dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente, riportanti il dato dei dipendenti in servizio al 31 dicembre e degli impegni per la spesa di personale al netto delle entrate per personale comandato all'unione di comuni, come risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente;

Ritenuto di semplificare e di approvare un nuovo modello di tabella per la comunicazione della spesa di personale da parte delle unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, allegato B alla presente deliberazione;

Ritenuto di precisare quanto segue in ordine alla compilazione della tabella allegato B:

- a) la comunicazione della spesa di personale è da effettuare con i dati a consuntivo (impegni), in ragione della spesa effettivamente sostenuta dall'unione di comuni;
- b) le unioni di comuni di nuova istituzione sono esentate dalla trasmissione della tabella B in quanto non hanno approvato alcun rendiconto al bilancio e dispongono solo di dati di previsione sulla spesa di personale;
- c) per il personale che si occupa in via esclusiva o prevalente delle funzioni in materia di forestazione trasferite dalla Regione Toscana e in servizio al 31 dicembre dovrà essere riportato l'elenco nominativo e il costo individuale di ciascun dipendente;
- d) per il personale che si occupa in via esclusiva o prevalente di funzioni diverse dalle funzioni di forestazione trasferite dalla Regione Toscana e per il personale cessato nel corso dell'anno dovrà essere riportato il numero di dipendenti/addetti distinto per comparto e tipologia contrattuale e per ciascuno gruppo dovrà essere riportata la spesa annuale complessiva;

Ritenuto di approvare un modello di certificazione da parte del responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni riportante alcuni dati contabili risultanti dal rendiconto al bilancio

dell'esercizio finanziario precedente rispetto a quello di concessione del contributo, non desumibili dal certificato del rendiconto al bilancio, ai fini della valutazione per alcuni indicatori di efficienza, allegato C alla presente deliberazione

Ritenuto di approvare il modello di certificazione da parte dei responsabili del servizio finanziario di ciascun comune del dato relativo al numero di dipendenti e alla spesa di personale ai fini della valutazione per alcuni indicatori di efficienza, allegato D alla presente deliberazione;

Ritenuto di approvare il modello di dichiarazione di vigenza dello statuto dell'unione di comuni, allegato E alla presente deliberazione;

Ritenuto di approvare il modello di dichiarazione inerente il mancato avvio di procedimento di scioglimento dell'unione di comuni, allegato F alla presente deliberazione;

Ritenuto di approvare il modello di dichiarazione inerente alla conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, delle modifiche statutarie approvate dopo il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi dell'anno precedente, secondo il modello allegato G;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data 22 giugno 2017;

Esperita la procedura concertativa di cui all'articolo 14 del Protocollo di Intesa Regione – Enti locali sottoscritto il 6 febbraio 2006;

A voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. E' approvato l'allegato A alla presente deliberazione, "Modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 e adempimenti degli enti beneficiari". Nell'allegato medesimo sono individuati gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011.

2. E' approvato l'allegato B alla presente deliberazione, concernente la tabella per la comunicazione della spesa di personale da parte delle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011. La tabella è comunicata completa dei dati a consuntivo, risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio precedente a quello di trasmissione.

3. Le unioni di comuni di nuova istituzione sono esentate dalla trasmissione della tabella di cui all'allegato B per il primo anno di costituzione.

4. E' approvato l'allegato C alla presente deliberazione, concernente il modello di certificazione dei responsabili del servizio finanziario delle unioni di comuni dei dati contabili risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente e non desumibili dal certificato del rendiconto al bilancio.

5. E' approvato l'allegato D alla presente deliberazione, concernente il modello di certificazione dei responsabili del servizio finanziario di ciascun comune facente parte dell'unione al 31 dicembre del dato sul numero di dipendenti e sulla spesa di personale, risultante dal rendiconto al bilancio dell'esercizio precedente a quello di concessione del contributo.

6. E' approvato l'allegato E alla presente deliberazione, concernente il modello di dichiarazione di

vigenza degli statuti delle unioni di comuni.

7. E' approvato l'allegato F alla presente deliberazione, concernente il modello di dichiarazione relativa allo scioglimento delle unioni di comuni.

8. E' approvato l'allegato G alla presente deliberazione, concernente il modello di dichiarazione relativa alla conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, delle modifiche statutarie approvate dopo il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi dell'anno precedente.

9. Il Settore affari istituzionali e delle autonomie locali della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali è individuato quale struttura competente per gli adempimenti e i procedimenti di cui alla presente deliberazione.

10. La presente deliberazione sostituisce integralmente la deliberazione di Giunta regionale n. 288 dell'11 aprile 2016.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore generale
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente responsabile
Luigi Izzi

Il Direttore
Patrizia Magazzini